



CAIUS CLUB NEWS

Detrazioni confermate per tutto il 2020!

Caro Socio,

la **Legge di bilancio n. 160/2019**, in vigore dal 1° gennaio, ha **prorogato** al 31 dicembre 2020 le seguenti **detrazioni**:

- **50%-65% ECOBONUS** per riqualificazioni energetiche di edifici e/o impianti esistenti (es. *installazione di sistemi ibridi o caldaie a condensazione in classe A su impianti termici esistenti*)
- **50% BONUS CASA** per “ristrutturazioni” e interventi finalizzati al risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili di energia (*sostituzione caldaia, installazione pannelli fotovoltaici, etc.*)

senza modifiche rispetto al 2019.

È stato profondamente **modificato**, invece, il campo di applicazione dello **Sconto in fattura**, introdotto dall'estate 2019 come “alternativa” all'ECOBONUS.

Caius Club

(segue approfondimento)



Detrazioni confermate per tutto il 2020! - Approfondimento

1. PREMESSA

L'art. 1, comma 175, lettere a) e b) della **Legge di bilancio n. 160/2019** ha **prorogato fino al 31 dicembre 2020** le detrazioni:

- **50%-65% ECOBONUS** per riqualificazioni energetiche di edifici e/o impianti esistenti (es. *installazione di sistemi ibridi o caldaie a condensazione in classe A su impianti termici esistenti*).

Resta confermata per i condomini, in alternativa all'Ecobonus e al Sismabonus, la possibilità di beneficiare di una Detrazione all'80% o 85% (a seconda del grado di riduzione del rischio sismico) per interventi congiunti di riqualificazione energetica e sismica su parti comuni condominiali di edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

- **50% BONUS CASA** per "ristrutturazioni" e interventi finalizzati al risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili di energia (*sostituzione caldaia, installazione pannelli fotovoltaici, etc.*),
- **50% BONUS MOBILI** per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

La proroga per il 2020 del BONUS VERDE, invece, è stata prevista dal DL 'Milleproroghe' n. 162/2019.

La legge di bilancio ha anche introdotto, per il 2020, il BONUS FACCIATE. Si tratta, in pratica, di una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte).

2. DETRAZIONE ECOBONUS

Si ricorda che, in caso di **sostituzione caldaia**, per ottenere la **Detrazione 65% ECOBONUS** occorre prevedere:

- **caldaia a condensazione di classe energetica A**,
abbinata a
- **sistema di termoregolazione evoluto** a temperatura scorrevole, appartenente alla **classe V, VI** oppure **VIII** (*ad esempio caldaia VICTRIX abbinata a CAR V2, oppure a CAR V2 e sonda esterna*),
nonché, ove compatibili
- **valvole termostatiche a bassa inerzia termica** su tutti i corpi scaldanti, tranne nei seguenti due casi:
 - se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C,
 - se, in alternativa, è installata su tutti i corpi scaldanti un'altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata.

Se si installano solo la caldaia e le valvole termostatiche, senza termoregolazione evoluta, la Detrazione ECOBONUS scende al **50%**.



CAIUS CLUB NEWS

La **comunicazione telematica** dei **dati** all'**ENEA** andrà effettuata, come sempre, entro 90 giorni da fine lavori utilizzando l'apposito portale (rif. Ecobonus 2020) che verrà attivato entro marzo.

L'alternativa all'ECOBONUS è rappresentata dallo *Sconto in fattura*, introdotto nel 2019 e profondamente **modificato** da quest'anno (vd. punto 4).

3. DETRAZIONE BONUS CASA

Riguardo alla **Detrazione 50% BONUS CASA** è bene rammentare che, dal 2018, anche per gli **interventi** di "ristrutturazione edilizia" che comportano **risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili di energia** (diversi da Ecobonus), elencati nella **Guida rapida detrazioni ristrutturazioni**:

- riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture edilizie;
- riduzione delle trasmittanze termiche dei serramenti comprensivi di infissi;
- installazione di **collettori solari termici** per ACS e/o riscaldamento ambienti;
- sostituzione di generatori di calore con **caldaie a condensazione** per riscaldamento – con o senza produzione di ACS – o per sola produzione di ACS per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- **pompe di calore** per climatizzazione ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto (*ENEA ha chiarito che risultano detraibili anche in caso di nuova installazione in edificio esistente*);
- **sistemi ibridi**, costituiti da caldaia a condensazione e pompa di calore, ed eventuale adeguamento dell'impianto;
- microcogeneratori ($Pe < 50 \text{kWe}$);
- **scaldacqua a pompa di calore**;
- **generatori di calore a biomassa**;
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati;
- installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
- **installazione di impianti fotovoltaici** (*solo per usi domestici e fino a 20 kWp*);

è previsto l'obbligo della comunicazione all'ENEA, entro 90 giorni da fine lavori, utilizzando l'apposito portale (rif. Bonus Casa 2020) che verrà attivato entro marzo

N.B. È stata **eliminata** dalla Legge di bilancio 2020 la **Cessione del credito** (possibilità introdotta lo scorso anno dal DL 'crescita' n. 34/2019 e s.m.i.) per gli interventi che possono beneficiare della Detrazione **BONUS CASA**.

Nella sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito sono **disponibili i VADEMECUM BONUS CASA e ECOBONUS 2020**.

A breve aggiorneremo anche la TABELLA COMPARATIVA DETRAZIONI E INCENTIVI nell'area riservata e le PUBBLICAZIONI ONLINE dedicate alle agevolazioni fiscali.



CAIUS CLUB NEWS

4. SCONTO IN FATTURA (ECOBONUS)

Lo **Sconto in fattura**, introdotto dal DL 'crescita' n. 34/2019 e **applicabile unicamente** agli interventi che beneficiano dell'**ECOBONUS** (o del Sismabonus), è stato **modificato** dalla Legge di bilancio 2020. Queste le nuove disposizioni di cui all'art. 14, comma 3.1, del DL n. 63/2013 e s.m.i.:

A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

In pratica, da quest'anno lo **Sconto in fattura** potrà essere richiesto solo per le *ristrutturazioni importanti di 1° livello* realizzate sulle *parti comuni* degli edifici condominiali e di *importo pari o superiore a 200 mila euro*.

Resta nuovamente esclusa, purtroppo, la cessione del credito a Banche e Istituti finanziari.

BUON ANNO E BUON LAVORO!